

NUOVO PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA.
(Copyright © 2006 Avv. Roberto D'Arcangelo).

1. LE TIPOLOGIE DI ESECUZIONE FORZATA.

A) ESPROPRIAZIONE FORZATA

(credito avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro):

- mobiliare presso il debitore;
- immobiliare;
- presso terzi;
- contro il terzo proprietario;
- di beni indivisi.

B) ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA:

- per la consegna di beni mobili;
- per il rilascio di beni immobili;
- per l'obbligo di fare un'opera;
- per l'obbligo di non fare un'opera.

2. IL TITOLO ESECUTIVO.

Per poter procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore occorre essere in possesso di un titolo esecutivo, il quale faccia riferimento ad un diritto di credito certo, liquido ed esigibile.

Quanto al requisito della certezza, essa deve essere intesa come la possibilità di determinare in modo preciso il contenuto del diritto di credito, alla stregua degli elementi indicati nel titolo esecutivo stesso.

La liquidità, poi, deve essere intesa nel senso che il credito deve essere esattamente determinato nel suo ammontare o determinabile attraverso mere operazioni matematiche.

Relativamente, infine, alla esigibilità, si può dire che esso requisito ricorre quando il credito non è sottoposto a termine né a condizione.

Il titolo esecutivo, dunque, insieme al precetto, è presupposto o condizione preliminare alla esecuzione forzata (non a caso l'art. 479 c.p.c. afferma che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto e che la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta dalla parte personalmente, a norma degli articoli 137 e seguenti).

Esso può definirsi come quel documento che, pur non importando un accertamento circa l'esistenza del diritto di credito in esso enunciato, legittima il soggetto indicato nel medesimo come creditore ad intraprendere l'esecuzione forzata.

Sono titoli esecutivi esclusivamente quegli atti che sono indicati espressamente come tali dalla legge (c.d. tassatività e *numerus clausus*), senza possibilità di interpretazioni analogiche (v. art. 14 preleggi).

Per cui non è possibile che, per esempio, il giudice, nell'esercizio delle proprie funzioni o le parti di un rapporto, usando la propria autonomia negoziale, diano vita a titoli esecutivi *extra legem*.

Premesso che in dottrina si è soliti distinguere tra titoli esecutivi giudiziali (cioè costituiti da provvedimenti o da atti provenienti da un giudizio) e titoli esecutivi stragiudiziali (cioè atti negoziali o atti unilaterali formati al di fuori di un giudizio), l'art. 474 del c.p.c. fornisce un elenco dei titoli esecutivi.

Per esso sono titoli esecutivi: 1) le sentenze di condanna, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Al numero 1) il termine "i provvedimenti" si riferisce a tutte quelle disposizioni del codice di rito civile che attribuiscono ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ordinanze e decreti) efficacia esecutiva, mentre il termine "gli altri atti" si riferisce a tutti quegli atti non giurisdizionali (principalmente atti amministrativi, ma non esclusivamente), cui le numerose leggi speciali conferiscono esecutività (p. es. il verbale di contestazione della violazione al C.d.S., se non impugnato e non pagato nei termini di legge ovvero il verbale di conciliazione giudiziale).

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale (numero 3), per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La vera novità della riforma è rappresentata dal numero 2) sopra citato, laddove si riferisce alle scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.

Tale espressione impone di fare riferimento solo a quelle scritture private che contengono la dichiarazione con cui il sottoscrittore si assume un debito certo, liquido ed esigibile.

Quanto alla autenticazione, essa è di competenza esclusiva del notaio, cui la legge riconosce una potestà certificatoria generale.

Secondo i primi orientamenti in dottrina sembra che anche le scritture private di cui al numero 2) debbano essere spedite in forma esecutiva la relativa competenza spetterà sempre al notaio.

Si rammenti che, secondo una regola di carattere generale, i titoli esecutivi giudiziali sono ritenuti idonei a fondare qualsiasi tipo di esecuzione forzata (v. paragrafo 1), mentre i titoli esecutivi stragiudiziali possono costituire il presupposto soltanto per l'inizio di processi di espropriazione forzata, cioè quelli rivolti a dare concreta soddisfazione al diritto di credito avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (*ibidem*).

Tuttavia, si deve evidenziare che la recente riforma ha consentito l'esecuzione forzata per consegna o rilascio anche sulla base di atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale equivalente (v. co.III dell'art. 474 c.p.c.).

3. IL PRECETTO.

Come già accennato, l'art. 479 c.p.c. dispone che qualsiasi tipo di esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta sempre alla parte personalmente.

Relativamente a quest'ultimo, l'art. 480 c.p.c. precisa che il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Quanto al suo contenuto-forma, il precetto deve contenere, a pena di nullità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente;
- 3) ovvero la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.

A tal proposito, sui ricordi che la riforma ha previsto che il precetto deve contenere la trascrizione integrale delle scritture private autenticate contenenti riferimento ad obbligazioni di somme di denaro, di cui all'art. 474 c.p.c.

Il precetto deve, inoltre, contenere:

- 4) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

Detta indicazione, però, non è prevista a pena di nullità dell'atto.

Infine, il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 (cioè: tanto nell'originale quanto nella copia) e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Dalla notificazione inizia a decorre non solo il termine dilatorio di almeno 10 giorni per iniziare l'esecuzione forzata, ma anche quello acceleratorio sancito dall'art. 481 c.p.c., in forza del quale il

precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

4. L'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE.

Gli articoli da 483 a 512 del c.p.c. fissano alcune regole generali in tema di espropriazione forzata, destinate a trovare applicazione in tutti i tipi di espropriazione (• mobiliare presso il debitore; • immobiliare; • presso terzi; • contro il terzo proprietario; • di beni indivisi), salvo che non siano derogate da norme speciali di cui agli articoli successivi.

Il G.E. Anzitutto, l'espropriazione è diretta da un giudice, detto giudice dell'esecuzione. Egli può operare e provvedere in apposita udienza o fuori d'udienza. Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi. Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

Il Fascicolo della esecuzione. Il processo di espropriazione, dopo il pignoramento, inizia con l'iscrizione a ruolo. Sulla base di essa il cancelliere forma un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati (titolo e precetto, *in primis*). Il creditore può essere autorizzato dal G.E. a depositare nel fascicolo della esecuzione una copia autentica del titolo esecutivo, in luogo dell'originale.

Cumulo dei mezzi di espropriazione. Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, quali: • mobiliare presso il debitore; • immobiliare; • presso terzi; • contro il terzo proprietario; • di beni indivisi. Tuttavia, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione immobiliare, quando è iniziata anche questa, con ordinanza non impugnabile, possono limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

Notifiche e comunicazioni ai creditori. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.

Pubblicità degli atti esecutivi. Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. La recente riforma, solo in tema espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, prevede l'inserimento di un avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima, in appositi siti internet ed, eventualmente, anche su quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, su quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, la divulgazione con le forme della pubblicità commerciale. Si rammenti sempre che nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.

Pignoramento. L'espropriazione forzata si inizia col pignoramento, salvo i casi di espropriazione di cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca (v. art. 502 c.p.c.). Il pignoramento è atto dell'ufficiale

giudiziario. Nel procedere ad esso l'u.g. ha, altresì, facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. In generale, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore • di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Altresì, esso consiste nell'invito e nell'avvertimento dell'ufficiale giudiziario al debitore: • ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice; • della possibilità per il debitore di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione. Questi ultimi due elementi sono stati aggiunti a più riprese dalle riforme del 2005 e sono rivolti, rispettivamente, a consentire che il procedimento di espropriazione forzata possa svolgersi in modo più celere ed economico ed a stimolare il debitore a pagare integralmente il proprio debito facendo ricorso all'istituto della conversione del pignoramento. Quest'ultima è rimedio attivabile dal debitore sempre che sia da questi depositata in cancelleria, prima della vendita o dell'assegnazione, la relativa istanza, unitamente ad una somma non inferiore ad un 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. Si noti bene che la mancanza di uno dei tre elementi sopra indicati (contrassegnati con il simbolo •) comporta la nullità del pignoramento, che deve essere fatta valere dal debitore entro 20 giorni, dal momento che ne ha conoscenza legale, con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. Qualora i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, l'u.g., d'ufficio, invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Se sono indicate cose mobili, queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate nei confronti del debitore mentre lo sono *erga omnes* solo quando l'u.g. provvede ad accedere al luogo in cui si trovano e compie gli adempimenti di legge. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore dal momento della sua dichiarazione. Se però il terzo, prima che a lui sia notificato l'atto di pignoramento presso terzi, effettua il pagamento o restituisce il bene, il pignoramento è da considerarsi perfezionato dalla notificazione dell'atto medesimo. Se, infine, sono indicati beni immobili, il creditore deve attivarsi per lo svolgimento del procedimento di pignoramento immobiliare (v. § 6). Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'u.g. di invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, al fine di poter indicare ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente, con atto notificato o nella udienza di vendita, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento, se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di 30 giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Si rammenti che con la riforma del 2005 il debitore che mente od omette di rispondere alla domanda dell'u.g. circa l'esistenza di ulteriori beni pignorabili viene incriminato e punito con l'arresto fino ad 1 anno o con la multa fino a 516 Euro (v. art. 388, comma V, c.p.). Per questo l'u.g., nell'invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, deve avvertirlo anche della sanzione penale prevista dalla legge per l'omessa o la falsa dichiarazione. In ogni caso, l'u.g., ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. Se il debitore è un imprenditore commerciale, l'u.g., previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di

questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritti in appositi elenchi (v. art.179-ter disp. att. c.p.c.) per il loro esame, al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato, se il debitore non collabora, può anche richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta di dette scritture contabili e vi accede ovunque si trovino, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'u.g. In questo caso, dunque, non sono previste conseguenze penali per la eventuale menzogna o per l'eventuale silenzio del debitore. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'u.g. che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'u.g. la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di 2/10. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire (c.d. "*conversione*" del pignoramento) alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (incluse quelle di esecuzione). L'istanza può essere avanzata, una sola volta. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal G.E., sentite le parti in udienza. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 18 mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate in caso di rateizzazione, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il G. E., su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito del titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. Quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti, il G.E., su istanza del debitore o anche d'ufficio, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la c.d. "*riduzione*" del pignoramento. Si rammenti, infine, che il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 90 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita e che, a norma dell'art. 498, debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. Ciò a cura del creditore pignorante. In mancanza della prova di tale avviso, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

Intervento di creditori. L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato ed a provocarne i singoli atti se avvenuto con il possesso del titolo esecutivo. Possono intervenire nella procedura di espropriazione mediante apposito ricorso: • i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo; • i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati; • i creditori che, al momento del pignoramento, avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri; • i creditori che erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 c.c. Il ricorso per l'intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione. I suoi contenuti sono indicati nell'art. 499 c.p.c. L'intervento può essere tempestivo, se avviene prima della udienza in cui si decide per la vendita o l'assegnazione, ovvero tardivo, in caso contrario. Ai creditori chirografari

interventuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento, se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori chirografari suddetti, non estendono il pignoramento ai beni indicati senza giusto motivo ed entro il termine di 30 giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. In base a quanto già detto possono dunque intervenire sia i creditori muniti di titolo esecutivo, sia quelli che non ne sono muniti. Se vi sono creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, la riforma prevede una loro tutela. Anzitutto, però, questi devono notificare al debitore copia del ricorso di intervento, entro i 10 dieci giorni successivi al deposito, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il loro credito. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione il G.E. fissa l'udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo. In questa udienza il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. Comunque, il riconoscimento rileva ai soli fini dell'esecuzione. I creditori intervenuti, i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei 30 giorni successivi all'udienza, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.

Vendita forzata o assegnazione dei beni pignorati. L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata. Per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento. In tal caso, il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto. La vendita forzata può farsi con incanto o senza. Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati. Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti. L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente. Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono. L'assegnazione si fa mediante ordinanza del G.E.

Distribuzione della somma ricavata. La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo delle cose vendute o di conguaglio delle cose assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e di risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario. L'ipotesi più semplice, ovviamente, è quella della espropriazione promossa da un solo creditore. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 3 anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il G.E. dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata, tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta

anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo. Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile con ricorso al G.E. entro 20 giorni. Il giudice può, anche con l'ordinanza suddetta sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

5. L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE.

Pignoramento. L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. L'u.g. provvede secondo le circostanze, richiedendo, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se le cose del debitore sono in possesso di un terzo e di esse il debitore può direttamente disporre, il G.E., su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'u.g. a pignorarle. Ciò a meno che il terzo glielo esibisca perché l'u.g. le sottoponga a pignoramento. A mente del nuovo art. 517 il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'u.g. ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. Viene così soppressa la previsione in forza della quale il pignoramento doveva essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore. In ogni caso, l'u.g. deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi ed i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. Gli artt. 514 e 515 contengono l'elenco delle cose assolutamente impignorabili, relativamente impignorabili e pignorabili in particolari circostanze di tempo. La riforma, in tema, ha introdotto due importanti novità: 1) è stato eliminato il veto assoluto di pignorabilità su strumenti, oggetti e libri indispensabili per la professione o l'arte o il mestiere del debitore; 2) è stata introdotta la condizione di pignorabilità, nei limiti di 1/5, per strumenti, oggetti e libri di lavoro, qualora il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'u.g. o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La disposizione in esame deve essere intesa nel senso che tutti i beni strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa del debitore possono essere sottoposti a pignoramento, ma sul ricavato i creditori possono soddisfarsi solo nella misura di 1/5. Si rammenti che, comunque, il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. L'effettuazione del pignoramento da parte dell'u.g. avviene secondo le modalità di cui al paragrafo precedente (v. voce "*pignoramento*"). Durante esso l'u.g. redige apposito processo verbale, nel quale: A) dà atto della propria ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione; B) descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo (c.d. "*stima*") con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto, il cui compenso viene successivamente liquidato dal G.E.; C) nomina, se necessario, un custode dei beni pignorati, facendo la relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate e facendogli sottoscrivere il verbale. Se l'u.g. ritiene opportuno differire le operazioni di stima, redige un primo verbale di pignoramento provvisorio, procedendo, entro il termine perentorio di 30 giorni, alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto. Se il debitore non è presente, l'u.g. rivolge l'ingiunzione ad una persona di famiglia o ad una persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone, affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le 24 ore dal compimento delle operazioni suddette. Il

cancelliere, al momento del deposito, forma il fascicolo dell'esecuzione (v. paragrafo precedente). Effettuato il pignoramento, l'u.g. consegna al cancelliere il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati. Il denaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il G.E. determina. Per la conservazione delle altre cose l'u.g. provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore. Se non v'è richiesta del creditore, ma comunque con il suo consenso, egli può lasciare le cose al loro posto e nominare custode lo stesso debitore o un suo familiare. Può essere nominato custode lo stesso creditore (o il coniuge) solo con l'esplicito consenso del debitore. Il custode può utilizzare le cose pignorate solo con l'autorizzazione del G.E. e può spostarle da dove l'u.g. ne ha disposto l'ubicazione solo su sua autorizzazione ed al fine della loro conservazione. Quando è depositata l'istanza di vendita, il giudice dispone la sostituzione del custode, nominando l'I.V.G. A pignoramento eseguito l'u.g. trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il G.E., nominato uno stimatore se appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento, se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore all'importo del credito precettato aumentato della metà. In tale caso, l'u.g. riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

Intervento dei creditori. L'intervento, perché sia tempestivo, deve avere luogo entro e non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante. Per la piccola espropriazione mobiliare (quando il valore dei beni pignorati non superi i 20.000,00 Euro) l'intervento tempestivo deve aver luogo non oltre la data di presentazione al G.E. del ricorso contenente la istanza di assegnazione o di vendita. I creditori intervenuti partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini sopra indicati (c.d. intervento tardivo), ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza tempestivamente. I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono tardivamente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

Assegnazione o vendita dei beni pignorati. La vendita (o la distribuzione del denaro pignorato) può essere chiesta dal creditore mediante ricorso al G.E. solo 10 giorni dopo il pignoramento. Nel medesimo termine il creditore può anche chiedere l'assegnazione dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato. Al summenzionato ricorso il creditore deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati. Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e circa l'assegnazione. Ciò fatto, se non vi sono opposizioni agli atti esecutivi tempestive, il G.E. dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Quando ricorra la piccola espropriazione mobiliare (quando il valore dei beni pignorati non superi i 20.000,00 Euro) e vi sia un unico creditore, il G.E. provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita. Qualora, invece, nella piccola espropriazione mobiliare vi sia l'intervento tempestivo di altri creditori (cioè: non oltre la data di presentazione al G.E. del ricorso contenente la istanza di assegnazione o di vendita), il G.E. provvederà come negli altri casi, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine di intervento tempestivo. Normalmente la vendita dei beni pignorati avviene all'incanto. Il G.E., tuttavia, può disporre che avvenga senza incanto, tramite commissionario. In tal caso, le cose pignorate vengono affidate all'I.V.G. ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. Nello stesso provvedimento con cui il G.E. dispone la vendita

tramite commissionario, questi, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale, fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita. Se il valore delle cose risulta dal listino di Borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato. Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita ed a consegnare la relativa documentazione al cancelliere, col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal G.E. nel suo provvedimento. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di 1 mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto. Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il G.E., col provvedimento con cui dispone l'assegnazione o la vendita, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato (normalmente l'I.V.G.). Della vendita il G.E. dispone che si data adeguata pubblicità con avviso affisso per 3 giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo, salvo altri mezzi straordinari. Lo stesso G.E., eventualmente sentito uno stimatore, può fissare con il suo provvedimento un prezzo di apertura dell'incanto. Altrimenti, se le circostanze lo consigliano, dispone la vendita al migliore offerente, senza determinare il prezzo minimo. Regole particolari sussistono per la determinazione del prezzo base di vendita di beni aventi un valore di borsa o di mercato, nonché per gli oggetti d'oro o d'argento (v. artt. 535 e 539). Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto. In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo di apertura di cui sopra. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di 1/5 rispetto a quello precedente. La vendita all'incanto si fa per contanti. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari. Si noti bene che il G.E., con il provvedimento con cui dispone l'assegnazione o la vendita può, sentiti gli interessati, delegare il compimento delle operazioni di vendita, con incanto ovvero senza incanto, di beni mobili iscritti nei pubblici registri all'istituto autorizzato alla vendita ovvero, in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti in appositi elenchi. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al G.E., il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza. Detto ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Resta ferma la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi.

Distribuzione della somma ricavata. Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il G.E., sentito il debitore, provvede in conformità. Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il G.E. non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata. Il G.E., sentite le parti, distribuisce la somma ricavata. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo

ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 3 anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il G.E. dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata, tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo. Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

6. L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI.

Pignoramento. Il pignoramento si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. Esso deve contenere: a) l'ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi; b) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; c) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; d) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il pretore competente; e) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia in udienza la dichiarazione circa le cose o le somme di cui è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna ed affinché il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti per stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego e tributi dovuti allo Stato e, negli altri casi, a comunicare invece la dichiarazione di cui sopra al creditore procedente entro 10 gg. a mezzo raccomandata. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501, di 10 giorni dal pignoramento. L'u.g., che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo dell'esecuzione. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto, che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione. Si noti bene che se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice. Se il credito pignorato è invece garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari. L'art. 545 c.p.c. individua i crediti impignorabili presso i terzi. In alcuni casi il vincolo di impignorabilità può essere oltrepassato con l'autorizzazione del G.E., per l'importo da questi determinato. In altri casi l'articolo in questione determina direttamente una misura massima pignorabile. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto di cui sopra, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente (quando oggetto del pignoramento siano crediti non di lavoro o beni in possesso del terzo), il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve, altresì, specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante, in tal caso, deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice. Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione o se intorno a questa sorgono contestazioni, il G.E., su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro II, se essa non eccede i limiti della sua competenza. Altrimenti, rimette le parti davanti al giudice competente, assegnando loro un termine perentorio per la riassunzione. Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, I comma, c.p.c.

(c.d. *ficta confessio*). Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti (v. pag. 5) ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi. In tal caso, il G.E., convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.

Intervento. L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti (intervento nella espropriazione mobiliare presso il debitore - v. § 5). Al fine di partecipare all'espropriazione l'intervento di altri creditori non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Assegnazione e vendita. Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose mobili appartenenti al debitore, il G.E., sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle stesse (per la disciplina v. pag. 8). Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o nel termine non maggiore di 90 giorni, il G.E. le assegna in pagamento ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore (o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee) e i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazione, si procede alla vendita del credito (v. sempre la disciplina della vendita di cose mobili). Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno o ipoteca, il G.E. dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa sentite le parti ovvero, in caso di ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita viene annotato nei libri fondiari.

7. L'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE.

Pignoramento. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indica esattamente il bene che si intende sottoporre ad esecuzione e gli si fa l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato il bene assoggettato all'espropriazione e i suoi frutti. Immediatamente dopo la notificazione, l'u.g. o anche il creditore pignorante consegnano copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note. L'u.g. che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro 10 giorni dal pignoramento e - nell'ipotesi in cui si sia attivato personalmente per la trascrizione - la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il G.E., sentito il debitore, può con ordinanza nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. Il giudice provvede sempre con ordinanza alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto autorizzato alla vendita agli incanti. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto. Il custode provvede, in ogni caso, previa autorizzazione del G.E., all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Ad esso è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal G.E.. Il giudice dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a

continuare ad abitare lo stesso ovvero, quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.

Vendita. Decorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato con apposito ricorso. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro 120 giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. Tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile. Il termine di 120 giorni predetto può essere prorogato una sola volta, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori 120 giorni. Un termine di 120 giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato, il G.E., anche d'ufficio, dichiara con ordinanza l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione e dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati. Ai fini dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina in base alla normativa del codice di procedura sulla competenza per valore (art. 15 c.p.c.). Se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato. A seguito dell'istanza di vendita, il G.E., entro 30 giorni dal deposito della documentazione catastale e della conservatoria di cui sopra, fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori che non siano intervenuti e nomina il predetto esperto, convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Se vi sono opposizioni, il tribunale le decide con sentenza e quindi il G.E. dispone la vendita con ordinanza. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita. La vendita può avvenire senza incanto o con incanto. A) Relativamente alla prima (vendita mediante offerta presentata in cancelleria), il G.E., con l'ordinanza di vendita, fissa un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto per la vendita senza incanto. Il medesimo, con lo stesso provvedimento, stabilisce anche le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti. Sempre con detto provvedimento stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Dell'ordine di vendita è fatta pubblicità dal cancelliere, mediante affissione di un avviso per 3 giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario avanti al quale si procede e pubblicazione dello stesso su quotidiani di informazione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell'immobile ipotecato, del valore dell'immobile determinato, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. L'offerta deve essere depositata in cancelleria in busta chiusa. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. L'offerta è irrevocabile, salvo che: 1) il giudice ordini l'incanto; 2) siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L'offerta non è efficace: se perviene oltre il termine stabilito dal G.E.; se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568; se l'offerente non presta cauzione, con le

modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma del c.p.c. (v. art. 15 sulla competenza per valore), aumentato di 1/5, la stessa è senz'altro accolta. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. Se vi sono più offerte, il G. E. invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto. Il G.E., quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi. Se il prezzo non è depositato, il giudice dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione da parte sua e dispone per l'incanto. Quando il versamento del prezzo è avvenuto, pronuncia il decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie ed ingiungendo al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è trascritto sui registri immobiliari. B) Vendita con incanto. Il G.E., quando ordina l'incanto, stabilisce con ordinanza, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell'incanto (sempre determinato a norma del c.p.c.); 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria.; 5) L'ammontare della cauzione in misura non superiore ad 1/10 del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere. Il G.E., con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio o ad un avvocato ovvero ad un commercialista, iscritti nell'apposito elenco predisposto dal Presidente del Tribunale, il compimento delle operazioni di vendita. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte che normalmente si fanno in cancelleria ed il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile; 2) all'avviso della vendita, nel quale è specificato che tutte le attività sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero in altro luogo; 3) alla pubblicazione del provvedimento che dispone la vendita; 4) alla deliberazione sull'offerta fatta fuori incanto ed ai successivi adempimenti; 5) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile; 6) alla redazione del verbale delle operazioni di vendita; 7) sulle ulteriori offerte dopo l'incanto; 8) sulla istanza di assegnazione; 9) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto; 10) alla predisposizione del decreto di trasferimento; 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal G.E.; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al G.E. Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al G.E., il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza. Detto ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, ne disponga la sospensione. Si rammenti anche che ogni creditore, nel termine di 10 giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore al valore delle spese di esecuzione e crediti aventi a prelazione anteriore a quello dell'offerente ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 15 c.p.c. Se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori aventi un diritto di prelazione risultante da pubblici registri e se

non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese. Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento. Relativamente all'incanto, può dirsi che ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione di 1/10 del prezzo base d'asta. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia ommesso di partecipare al medesimo senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. L'incanto ha luogo davanti al G.E., nella sala delle udienze pubbliche, col sistema della candela vergine. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. Subito dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino a tre candele che durino ciascuna un minuto circa. Quando la terza candela si è spenta senza che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla. Avvenuta l'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso. Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto. Dette offerte si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per fare offerte all'incanto. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte le ulteriori offerte. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione originariamente prestata. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento. Avvenuto il versamento del prezzo, il G.E. può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Il giudice, con il decreto stesso, ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento e formula l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. Detto provvedimento deve essere trascritto sui registri immobiliari e costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Si noti bene che se il versamento del prezzo avviene a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate e la garanzia ipotecaria sull'immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale contratto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il G.E., con decreto, dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza. Se l'incanto va deserto e se non vi sono domande di assegnazione o se il G.E. decide di non accoglierle, questi dispone l'amministrazione giudiziaria oppure pronuncia nuova ordinanza perché si proceda a nuovo incanto. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di 1/4 a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a 60 giorni,

e non superiore a 90, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto in cancelleria per la vendita senza incanto.

Interventi. L'intervento è tempestivo quando avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In tal caso, creditori intervenuti partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata, ma prima di quella prevista per l'audizione dei creditori e del debitore sul progetto di distribuzione del ricavato, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione. I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata, ma prima di quella prevista per l'audizione dei creditori e del debitore sul progetto di distribuzione del ricavato, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente. In pratica l'udienza per l'audizione dei creditori e del debitore sul progetto di distribuzione del ricavato rappresenta l'ultimo termine utile per i creditori per intervenire.

Amministrazione giudiziaria. L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a 3 anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore, se tutti i creditori vi consentono. L'amministratore, nel termine fissato dal G.E. e, in ogni caso, alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice. Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale. I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il G.E. può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme del c.p.c. sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile. In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il G.E., sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto in cancelleria, come per la vendita senza incanto. L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza che dispone l'amministrazione giudiziaria, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i 3 anni.

Distribuzione della somma ricavata. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. Se non si può provvedere in tal modo, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato, non più tardi di 30 giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. La mancata comparizione alla prima udienza e in quella eventualmente successiva per assenza giustificata importa approvazione del progetto. Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il G.E. o il professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti il G.E., sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile con ricorso entro 20 giorni.

8. ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI.

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare che il debitore separi la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

Il G.E., su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa.

Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza.

Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nel paragrafo precedente.

9. ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO.

Ricorre quando vi è la ipotesi di un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui.

In questo caso il creditore pignoratizio o ipotecario va ad aggredire un bene di un terzo, diverso dal debitore principale.

Secondo l'art. 602 in tali frangenti si applicano le disposizioni precedenti, se non sono modificate dalla normativa specifica del capo VI (artt. 602 c.p.c. e segg.ti).

Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

Il pignoramento e, in generale, gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di fare offerte agli incanti, che per il terzo non vale.

Ogni volta che deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.

10. ESECUZIONE PER CONSEGNA O PER RILASCIO.

In questo ambito l'obiettivo è la consegna di bene mobile o il rilascio di immobile.

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

Decorso il termine indicato nel precetto, l'u.g., munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca.

Se si tratta di mobili, può ricercarli nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Può anche ricercarli sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione, l'u.g. provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

Una volta rinvenuto ciò che cerca, l'u.g. ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione di terzo.

Relativamente al rilascio di un immobile, l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'u.g. comunica almeno 10 giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'u.g., munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, della forza pubblica, immette la parte istante (o una persona da lei designata) nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'u.g., se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporre la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'u.g. dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro ed al pretore per l'eventuale sostituzione del custode.

Si rammenti che se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al G.E., anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal G.E. a norma degli artt. 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.

L'esecuzione per consegna o per rilascio si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'u.g. precedente.

11. ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE.

Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al tribunale che siano determinate le modalità dell'esecuzione.

Il tribunale provvede sentita la parte obbligata.

Nella sua ordinanza designa l'u.g. che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

L'u.g. può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al tribunale le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione.

Il tribunale provvede con decreto.

Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al tribunale la nota delle spese anticipate vistata dall'u.g. con domanda di decreto d'ingiunzione.

Il tribunale, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto provvisoriamente esecutivo.

12. CARATTERI COMUNI DELLA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI, DELLA OPPOSIZIONI DEL TERZO.

Sono caratteri comuni, conseguenti alle riforme del 2005-06:

- innanzitutto, si è stabilito che ogni qualvolta le opposizioni siano proposte dopo il pignoramento con ricorso, l'udienza relativa non si deve più tenere nelle forme degli artt. 183 e seguenti c.p.c., bensì in quelle proprie del procedimento in camera di consiglio, previste dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. (v. art. 185 disp.att. c.p.c.);
- in secondo luogo, si è previsto che nella fase iniziale del processo di opposizione devono osservarsi i termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c. - ovvero altri se previsti - ridotti della metà;
- infine, si è introdotta la regola secondo la quale, ove la causa sia di competenza dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il G.E., non sia più quest'ultimo a trattarla ed a istruirla, bensì - dopo che il debitore abbia provveduto, *ex art.* 168 c.p.c., all'iscrizione della causa al ruolo - altro magistrato designato dal presidente del tribunale secondo il disposto dell'art. 168-*bis* c.p.c.

13. L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.

E' un rimedio che si attiva quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ovvero la pignorabilità dei beni.

L'opposizione può aversi ad esecuzione non ancora iniziata oppure ad esecuzione già iniziata.

Opposizione ad esecuzione non ancora iniziata. Si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al tribunale o al giudice di pace (a seconda della competenza per valore) del luogo di residenza o di domicilio indicati dal creditore nel precetto, altrimenti del luogo dove è stato notificato il precetto. Il giudice, se ricorrono gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.

Opposizione ad esecuzione già iniziata. Dopo il pignoramento l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. La procedura che si segue è quella in camera di consiglio *ex artt.* 737 c.p.c. e segg.ti.

Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito avanti ad altro magistrato designato dal presidente del tribunale *ex art.* 168-*bis* c.p.c., secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis*, o altri, se previsti, ridotti della metà.

Altrimenti, rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Ciò comunque non vuol dire che non sia esperibile il ricorso per cassazione.

14. L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.

Trattasi di opposizioni dirette a contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, la regolarità formale della notificazione del titolo esecutivo e del precetto e la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione.

Anche qui la linea di confine è l'inizio o meno della esecuzione con il pignoramento.

Opposizione ad esecuzione non ancora iniziata. Questa si atteggia come opposizione alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e si propone davanti al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del creditore indicato nel precetto ovvero del luogo di notifica del precetto, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Opposizione ad esecuzione già iniziata. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al G.E. nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Detta opposizione sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497 (il termine di 90 giorni di efficacia del pignoramento).

Il G.E. fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura.

In ogni caso, fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* o altri se previsti, ridotti della metà.

La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate in caso di opposizione ad esecuzione non ancora iniziata.

15. OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA.

Per le materie trattate nei Capi I (controversie individuali di lavoro) e II (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) del titolo IV del libro II, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal II comma dell'art. 615 e dal II comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

16. OPPOSIZIONI DEL TERZO.

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al G.E., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

Se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti raggiungono un accordo, il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese.

Altrimenti, se non è raggiunto accordo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 c.p.c.

Dunque, se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il G.E., questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia del valore e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* o altri, se previsti, ridotti della metà.

Altrimenti, rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Ciò comunque non vuol dire che non sia esperibile il ricorso per cassazione.

Si noti bene che l'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

17. SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO.

L'esecuzione forzata può essere sospesa: • se la sospensione è disposta dalla legge; • se la sospensione è disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo; • se la sospensione è disposta con provvedimento del G.E.

La sospensione può essere necessaria o facoltativa.

Sospensione necessaria. Il G.E. sospende necessariamente con ordinanza il processo esecutivo quando ricorrono i seguenti presupposti:

- deve essere proposta opposizione all'esecuzione del debitore o del terzo, a norma degli articoli 615 e 619;
- devono concorrere gravi motivi;
- deve esserci istanza di parte.

In tali casi, nel concedere la sospensione, il giudice può imporre all'istante la prestazione di una idonea cauzione.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* (reclamo contro i provvedimenti cautelari).

Identico reclamo è consentito avverso l'ordinanza con cui il G.E. sospende la distribuzione della somma ricavata, quando in tale sede sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione.

Nei casi di sospensione del processo non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, l'opponente ha l'alternativa fra: a) presentazione di una istanza al giudice che ha disposto la sospensione affinché dichiarati, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti (in tale caso, l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo); b) instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione.

Nella prima ipotesi resta fermo il possibile promuovimento del giudizio di merito sull'opposizione da parte di ogni altro interessato.

Quest'ultima disposizione (ma anche quella sulla reclamabilità, si ritiene) si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi (articolo 618, II comma, c.p.c.).

Sospensione facoltativa. Il G.E. può sospendere il processo esecutivo fino a 24 mesi: • se c'è istanza congiunta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo; • se si convince di ciò, avendo anche udito il debitore.

L'istanza congiunta può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto.

Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita, se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.

Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.

Sull'istanza, il giudice provvede nei 10 giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di espropriazione di mobili registrati per un valore superiore ai 25.000 Euro e di beni immobili, che, nei 5 giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.

La sospensione è disposta per una sola volta, con ordinanza, previa audizione delle parti.

Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti.

Alla udienza, poi, provvede con ordinanza.

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del G.E.

L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

18. ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO.

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

Il processo si estingue anche per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.

In tale caso trova applicazione l'art. 306 c.p.c.

Oltre che nei casi sopra espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue per inattività delle parti: cioè quando esse non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

L'estinzione deve essere eccepita in udienza dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il caso della mancata comparizione in udienza di tutte le parti.

In questa ipotesi normalmente il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza.

Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591 bis.

Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti.

Se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

